

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA/CANONE COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). CIG: 6177779082.

CAPO I – NORME COMUNI

PREMESSE E DEFINIZIONI

Unione Valnure e Valchero: unione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), comprendente i Comuni di Carpaneto Piacentino, Gropparello, Podenzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone.

I.C.P.: imposta comunale sulla pubblicità, disciplinato dal D.Lgs. 507/1993

CIMP: canone sui mezzi pubblicitari, disciplinato dal D.Lgs. 446/1997

D.P.A.: diritti sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal D.Lgs. 507/1993

COSAP: canone occupazione spazi ed aree pubbliche, disciplinato dal D.Lgs. 446/1997

ABITANTI DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO AL 31/12/2014:

COMUNE	n° abitanti al 31/12/2014
Carpaneto Piacentino	7.668
Gropparello	2.339
Podenzano	9.185
San Giorgio Piacentino	5.810
Vigolzone	4.292
TOTALE ABITANTI UNIONE VALNURE E VALCHERO	29.294

TARIFE IN VIGORE:

COMUNE	TIPOLOGIA TRIBUTO	RIFERIMENTO ATTO DELIBERATIVO
Carpaneto Piacentino	ICP-DPA	G.C. n. 22/2007
	COSAP	G.C. n. 13/2009
Gropparello	COSAP	G.C. n. 83/2009
	ICP/DPA	G.C. n.101/2006
Podenzano	DPA-CIMP-COSAP	G.C. n. 153/2007
San Giorgio P.no	ICP-DPA	G.C. n. 6/2013
	COSAP	G.C. n. 7/2013
Vigolzone	ICP-DPA-COSAP	G.C. n. 16/2012

REGOLAMENTI IN VIGORE:

COMUNE	TIPOLOGIA TRIBUTO	RIFERIMENTO ATTO DELIBERATIVO
Carpaneto P.no	COSAP	C.C. n. 9/2005 e C.C. n. 13/2009

	ICP/DPA	C.C. n. 41/1995
Gropparello	COSAP	C.C. n. 11/2000
	ICP/DPA	C.C. n. 49/2007
Podenzano	COSAP	C.C. n. 30/2007
	CIMP	C.C. n. 29/2007
	DPA	C.C. n. 36/2002
San Giorgio P.no	COSAP	C.C. n. 25/2010
Vigolzone	ICP/DPA	C.C. n. 68/2010
	COSAP	C.C. n. 34/2009
	ICP/DPA	C.C. n. 47/1994

Si precisa che nell'anno 2015 è in corso l'esame per la conferma/modifica per le tariffe riferite ai servizi oggetto di affidamento, nonché l'adozione di Regolamenti unitari per i Comuni dell'Unione.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della concessione disciplinata dal presente Capitolato le seguenti prestazioni:

1. l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in tutto il territorio dell'Unione, secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali e dai Piani generali impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni-norme tecniche di attuazione;
2. la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/93, dai Regolamenti comunali e dai vigenti Piani generali impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni-norme tecniche di attuazione e dalle norme di legge;
3. la gestione gratuita, da parte del Concessionario, del servizio affissioni degli impianti per i Comuni dell'Unione e per i soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
4. l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone riguardante le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico effettuate, anche senza titolo, sulle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni dell'Unione, come previsto dai Regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone di cui al D.Lgs. 446/97 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
5. l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di occupazione riguardanti i posteggi su mercati e fiere per lo svolgimento di attività di commercio su area pubblica, nonché di riscossione anche coattiva, in occasione della ricorrenza del patrono comunale o di altre manifestazioni occasionali, dei relativi rimborsi-spese posti a carico dei posteggiatori, come previsto dai Regolamenti comunali del commercio su aree pubbliche.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio descritta nel presente capitolato viene assegnata per 30 mesi, prorogabili di ulteriori ventiquattro mesi, a decorrere presumibilmente dal 1° giugno 2015 e comunque dalla data del verbale di consegna del servizio. Il servizio, potrà essere consegnato, prima della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, senza che il concessionario possa avanzare pretese, diritti ed oneri aggiuntivi.

NOTA BENE: per quanto attiene all'anno 2015, il servizio si intende affidato con riferimento all'intero anno d'imposta, pur essendo consegnato in corso d'anno.

Il Servizio avrà termine una volta decorsi trenta mesi dalla consegna del medesimo, fatta salva la possibilità di ripetizione per ulteriori ventiquattro mesi.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Alla scadenza del trentesimo mese, l'Unione Valnure e Valchero si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di ripetizione della concessione dei servizi aggiudicati per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi, a sensi dell'art. 57 – comma 5 – lett. b) del D.Lgs. 163/2006. Il periodo di ripetizione dei servizi decorrerà dalla data di scadenza dei primi trenta mesi di durata del contratto, senza soluzione di continuità nell'erogazione del

servizio da parte dell'aggiudicatario (mesi 30 + 24 = 54 mesi).

La decisione di ripetizione di cui sopra dovrà essere effettuata dall'Unione con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 6 mesi prima del 31/12/2017.

Viene fatto salvo quanto disposto dai successivi articoli 26 e 27.

ART. 3 PERIODO DI PROVA

La Ditta Aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di 12 mesi.

Nella fase del periodo di prova saranno effettuate, da parte del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione Valnure e Valchero, verifiche finalizzate ad accertare che il servizio concesso sia adeguato e corrispondente alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed alle caratteristiche descritte nell'offerta qualitativa.

Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata a seguito di verifiche e/o documentate segnalazioni, il Responsabile del Servizio competente potrà assumere le determinazioni conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto.

In tal caso resta ferma la facoltà dell'Unione Valnure e Valchero di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla Ditta che avrà presentato, in sede di gara, la seconda migliore offerta.

In caso di esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto alla ditta.

Tutte le decisioni assunte in caso a seguito del periodo di prova, compreso quindi l'eventuale subentro della seconda Ditta, saranno oggetto di apposito atto da parte dell'Unione Valnure e Valchero. In tale circostanza sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E MINIMO GARANTITO.

Il corrispettivo annuo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale sulla riscossione complessiva dei Comuni dell'Unione, a qualsiasi titolo conseguita, che spetterà al Concessionario nella misura del ribasso percentuale effettuato in sede di gara rispetto all'aggio posto a base di gara, pari a 16% per ICP/CIMP/DPA/COSAP, risultante dalla determinazione di aggiudicazione del servizio a seguito della gara, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato e quelle derivanti da eventuali provvedimenti giudiziari, le spese contrattuali, di bollo, di registro e dei diritti di segreteria. Il compenso è comprensivo anche del costo di tutta la modulistica relativa alle spedizioni degli avvisi di pagamento nonché degli oneri di stampa, comprese le spese postali.

L'affidatario è tenuto all'applicazione delle tariffe determinate dai Comuni dell'Unione, in ossequio alle normative vigenti.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara, il valore presunto del servizio è stimato in € 319.000,00#, pari all'importo annuo minimo garantito per le riscossioni, moltiplicato per 16% (corrispondente all'aggio posto a base di gara) = Euro 51.040,00 annui, corrispondenti ad Euro 4.253,33 mensili, da moltiplicare per la durata, pari a 54 mesi (30 mesi + l'eventuale opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi), quindi in € 4.253,33 x 54 = **€ 229.680,00#**, oltre IVA se dovuta, per tutta la durata dell'appalto.

A. Servizio: gestione, accertamento e riscossione anche coattiva dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Il Concessionario garantisce in ogni caso, per ogni anno solare oggetto di concessione, l'introito determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed eventuali relative soprattasse, di un minimo annuo garantito, al LORDO dell'aggio di riscossione, pari a:

- Euro 28.000,00 per il Comune di Carpaneto
- Euro 3.500,00 per il Comune di Gropparello
- Euro 72.000,00 per il Comune di Podenzano
- Euro 14.000,00 per il Comune di San Giorgio Piacentino
- Euro 5.500,00 per il Comune di Vigolzone

Il Concessionario non potrà richiedere alcun diritto sulle pubbliche affissioni effettuate sugli impianti di cui al

precedente art. 1 punto 3.

B. Servizio: gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei canoni ed eventuali spese per posteggi su mercati e fiere, dei canoni e spese riguardanti i passi carrai (quest'ultimo solo per il Comune di San Giorgio Piacentino).

Il Concessionario garantisce in ogni caso, per ogni anno solare oggetto di concessione, l'introito di un minimo annuo garantito, al LORDO dell'aggio di riscossione, di:

- Euro 110.000,00 per il Comune di Carpaneto
- Euro 10.000,00 per il Comune di Gropparello
- Euro 26.000,00 per il Comune di Podenzano
- Euro 43.000,00 per il Comune di San Giorgio Piacentino
- Euro 7.000,00 per il Comune di Vigolzone

NOTA BENE: per il computo del minimo garantito di ciascun anno della concessione vanno considerati tutti gli introiti riferibili all'anno solare decorrente dal 1° gennaio di ogni anno, compreso il 2015.

Nel caso di mancato rispetto del minimo garantito, il Concessionario versa ai singoli Comuni la differenza tra l'importo effettivamente riscosso ed il minimo garantito entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo. In caso di mancato versamento entro tale termine, la differenza verrà escussa dal deposito cauzionale definitivo.

ART. 5 MODALITA' DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Alla Ditta, per le attività di cui al presente capitolato, spetterà il corrispettivo determinato come specificato all'art. 4, in percentuale sugli importi dei tributi/canoni oggetto di affidamento incassati dai Comuni dell'Unione, comprensivi di sanzioni ed interessi.

Tutti gli importi relativi ai tributi/canoni oggetto del presente affidamento, comprensivi di sanzioni ed interessi, saranno riscossi tramite appositi conti correnti postali intestati ai Comuni dell'Unione, ciascuno per la parte di spettanza.

Il Comune consegna al referente del Concessionario le credenziali di accesso ai suddetti conti correnti per la verifica delle movimentazioni.

Il Concessionario deve trasmettere all'Unione, entro il 20 del mese successivo, distintamente per ogni entrata, un rendiconto mensile dei versamenti effettuati dai contribuenti per i tributi/canoni in oggetto, con distinta indicazione:

- della quota di competenza, arretrati e recupero evasione,
- degli eventuali rimborsi dovuti ai contribuenti per ciascun tributo, indicando le modalità di pagamento prescelte dai contribuenti stessi,
- dell'aggio.

Entro il giorno 20 del mese successivo al termine di ciascun anno di gestione, il Concessionario trasmette all'Unione il rendiconto analitico dello stesso anno.

I rendiconti (mensili e annuali) devono essere su supporto informatico, secondo modalità concordate con il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione.

La ripartizione delle riscossioni dovrà riguardare le seguenti entrate:

- imposta/canone comunale sulla pubblicità, sia temporanea che permanente;
- diritto sulle pubbliche affissioni;
- occupazione suolo pubblico temporanea, con distinta indicazione delle entrate riscosse per mercati, fiere, dehors, scavi stradali, ponteggi, traslochi, eventi vari, ecc.;
- occupazione suolo pubblico permanente, con distinta indicazione delle entrate riscosse per dehors, passi carrabili, reti pubblici servizi, chioschi edicole, altri chioschi, parcheggio autoveicoli, canoni mercati, ecc.

L'importo del riscosso dai Comuni per ciascuna annualità solare non potrà essere inferiore alla quota del minimo garantito di cui al precedente art. 4; in tal caso il Concessionario dovrà procedere entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo a versare ai singoli Comuni a differenza necessaria al

raggiungimento del minimo garantito.

Nel caso in cui il Concessionario non procedesse al versamento di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione è autorizzato ad escutere dal deposito cauzionale definitivo l'importo necessario al raggiungimento del minimo garantito di cui all'art. 4.

Le fatture relative all'aggio saranno liquidate dal Responsabile del Servizio Tributi e Catasto previa verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e fiscali.

ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il Concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di tutte quelle contenute in leggi, decreti, norme e regolamenti.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Unione e/o dalle singole Amministrazioni Comunali dell'Unione.

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente capitolato:

- tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità regolata dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, dal D.Lgs. 446/1997 e dalle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali dei singoli tributi, nel "Piano generale impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni-norme tecniche di attuazione" dei singoli Comuni e delle tariffe deliberate dalle Amministrazioni Comunali aderenti all'Unione;
- tutte le disposizioni di legge concernenti l'occupazione di suolo pubblico contenute nel D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e nel "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" dei singoli Comuni e delle tariffe deliberate dalle Amministrazione Comunali aderenti all'Unione;
- tutte le disposizioni di legge relative al settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, nella L.R. 25 Giugno 1999 n. 12, le disposizioni contenute nel "Regolamento del commercio su aree pubbliche" e le tariffe deliberate dalle Amministrazioni Comunali dell'Unione.

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, a sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a costituire, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso e il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte a favore della Stazione Appaltante.

Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante avesse a subire. Le Amministrazioni hanno diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del servizio.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare; in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

La cauzione definitiva resterà valida sino al 180° giorno successivo la scadenza del contratto.

ART. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è vietato, salvo che per le attività indicate nel quinto comma del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D. M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo.

Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui l'Unione ha adottato la relativa decisione.

Non è consentita la cessione del presente contratto. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese, sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

In deroga a quanto sopra, è consentito il subappalto esclusivamente per l'attività della materiale affissione

dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della manutenzione degli impianti affissionistici, attività di materiale copertura/rimozione pubblicità abusiva, copertura/rimozione affissioni abusive, rimozione occupazioni abusive.

ART. 9 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio sia a terzi, sia all'Unione e solleva, sin d'ora, il Concedente da ogni responsabilità, diretta e/o indiretta, sia civile che penale, verso terzi sia per danni alle persone, alle cose, agli animali o di natura patrimoniale, sia per mancata erogazione del servizio verso gli utenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, purché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Si specifica che rimarranno comunque a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando l'Unione da qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tale scopo, il Concessionario dovrà dimostrare all'Unione di essersi dotato – prima dell'inizio della concessione - di idonea e congrua polizza assicurativa, il cui massimale per ciascun sinistro non potrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00, senza limite annuo.

ART. 10 VARIAZIONE DI TARIFFE E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dai Comuni aderenti all'Unione e comunque in ossequio alle disposizioni normative vigenti in materia di:

- tributi/canone sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Qualora nel corso del contratto si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, gli aggi e i minimi garantiti dovranno essere ragguagliati in aumento od in diminuzione, sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 20% (venti per cento), fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzioni di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi del sinallagma contrattuale.

Il Concessionario si impegna espressamente ad accettare la revisione delle condizioni contrattuali volte al ripristino del sinallagma contrattuale, nel caso in cui l'imminente riforma della riscossione incida sul rapporto instaurato, assicurando comunque l'Ente la prosecuzione del rapporto contrattuale così come riequilibrato.

Dette disposizioni si applicheranno anche nel caso di una variazione del quadro normativo tributario a seguito della progressiva introduzione ed applicazione del federalismo fiscale.

Più specificatamente il rapporto contrattuale proseguirà anche nel caso in cui le entrate oggetto di concessione siano sostituite dall'IMU secondaria.

Per quanto sopra è fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 27.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'UNIONE

L'Unione dovrà fornire all'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, unitamente a copia dei regolamenti comunali, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quant'altro necessario per la costituzione della base della banca dati.

CAPO II - GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 GESTIONE DEL SERVIZIO

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, il Concessionario subentra al Comune/Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi ed è tenuto a provvedere a tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato d'oneri, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Il Concessionario prende in carico gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei debitori, per il proseguimento degli atti medesimi e procede al recupero dei crediti afferenti il contratto del concessionario uscente; prende in carico le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso pendenti. Il nuovo Concessionario beneficerà dei recuperi conseguenti, ai fini del computo dell'aggio.

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali e dell'Unione, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo pubblico, partecipando anche, quando richiesto o previsto, all'iter dei procedimenti.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Concessionario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile dei vari servizi coinvolti nella gestione delle entrate oggetto del presente capitolato.

Il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di indirizzo, vigilando, in collaborazione con i Responsabili degli uffici competenti, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Unione.

Il Concessionario è tenuto a produrre, a semplice richiesta del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto, la documentazione per i controlli ritenuti necessari al fine di verificare il buon andamento del servizio.

Il Concessionario è tenuto ad agire nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa), del D.Lgs. 81/2008 (salute e sicurezza luoghi di lavoro), della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e loro successive modifiche.

A. Servizio per la gestione, l'accertamento e la riscossione anche coattiva dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto esercizio di pubbliche funzioni e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è unica ed inscindibile ed è affidata al Concessionario.

Gli uffici comunali competenti in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui al presente paragrafo, dovranno trasmettere copia delle stesse, e del relativo progetto approvato, al Concessionario per l'aggiornamento della banca dati, per la verifica della corresponsione dell'imposta/canone e la rispondenza delle installazioni pubblicitarie effettuate.

Il responsabile del Concessionario dovrà tenere costanti contatti con il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione.

B. Servizio per la gestione, l'accertamento e la riscossione anche coattiva del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto esercizio di pubbliche funzioni e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Gli uffici comunali competenti in ordine al rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico dovranno trasmettere copia delle stesse al Concessionario per l'aggiornamento della banca dati, per la verifica della corresponsione del canone e la rispondenza delle occupazioni effettuate.

ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO COMUNI A TUTTI I SERVIZI

Il Concessionario, con riferimento ai servizi oggetto di affidamento, si obbliga a:

- **Organizzazione del servizio.** Organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia, e in modo che si svolga con prontezza e senza inconvenienti e sia assicurata la riscossione da parte dei Comuni dell'Unione, nonché garantito il controllo dell'evasione.

- **Nomina di un rappresentante e di un responsabile.** Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. 289/2000 e non deve trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. A detto rappresentante sono affidate le funzioni di "funzionario responsabile". Inoltre, al fine di garantire ai contribuenti l'efficienza del servizio, il Concessionario potrà nominare un responsabile locale, privo di poteri di rappresentanza, dandone comunicazione all'Unione.

Il rappresentante e il responsabile locale dovranno rapportarsi con il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione e con i responsabili dei servizi competenti e dovranno attenersi alle loro direttive per la pianificazione dell'attività nonché per la risoluzione dei vari problemi. Il rappresentante / responsabile locale alla scadenza di ogni mese, in occasione della presentazione del rendiconto delle riscossioni di cui all'art. 5 del presente Capitolato, deve presentare al Responsabile del Servizio Tributi e Catasto una dettagliata relazione dell'attività svolta nel corso del mese, da cui emerga una valutazione generale sull'andamento della gestione e sugli obiettivi raggiunti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- quadro generale di tutte le riscossioni effettuate, separatamente per ogni singola entrata gestita, specificando anche gli importi delle sanzioni e degli interessi;
- numero accertamenti effettuati, e relativi importi ed eventuali osservazioni;
- nominativi dei contribuenti nei confronti dei quali sono stati emessi avvisi di accertamento, relativi

importi accertati e pagati, stato della riscossione degli importi non riscossi;

- numero di ricorsi aperti, chiusi e relativi dispositivi, importi, osservazioni;
- recuperi effettivi delle entrate gestite;
- eventuali altre problematiche inerenti la gestione;
- attività di riscossione coattiva effettuata ed i risultati conseguiti.

La relazione dovrà anche contenere eventuali correttivi alla pianificazione programmata in base ai risultati raggiunti.

- **Archiviazione digitale dei documenti.** Il Concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici dell'Unione la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.

L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dal Concessionario, incluse le comunicazioni da e verso l'utenza, deve avvenire digitalmente con l'obiettivo di creare il "Fascicolo del contribuente" accessibile al personale dell'Unione e dei Comuni dell'Unione. Tra la documentazione oggetto di archiviazione digitale vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali, a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo: avvisi di pagamento, atti di accertamento, ingiunzioni di pagamento, intimazioni a pagare, ricevute di recapito e pagamento, memorie difensive etc.

- **Banche dati.** Gestire il servizio con sistemi informatici idonei ad approntare e tenere aggiornata una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida consultazione e rendicontazione per quanto attiene alla gestione contabile, alla posizione dei singoli contribuenti e allo stato della riscossione.

Il Concessionario deve consentire all'Unione e ai Comuni dell'Unione, da un numero adeguato di postazioni individuate e comunicate dal Responsabile del Servizio Tributi e Catasto, l'accessibilità gratuita al proprio sistema informativo, al fine di poter visionare in tempo reale le informazioni necessarie sulla base delle specifiche fornite dall'Unione. A tal fine il personale addetto dovrà essere adeguatamente formato dal Concessionario.

Le stesse banche dati rimarranno di proprietà dell'Unione/Comuni dell'Unione al termine della concessione.

In caso di mancata attivazione di un sistema informatico avente le caratteristiche di cui sopra, si procederà all'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

-**Rendicontazioni e analisi.** Elaborare e produrre statistiche, rendicontazioni ed analisi, su richiesta del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione.

-**Documentazione.** Produrre, a semplice richiesta del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto, la documentazione per i controlli ritenuti necessari al fine di verificare il buon andamento del servizio.

-**Preavviso di scadenza.** Inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, entro un mese dalla scadenza dei termini di pagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta/canone sulla pubblicità e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché dei canoni di occupazione per i posteggi su mercati e fiere, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso, che può essere inviato anche via posta elettronica, debbono essere specificate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, le forme di pagamento a disposizione del contribuente, l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli uffici del concessionario, nonché il numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e ogni altra informazione ritenuta utile per il contribuente. All'avviso dovrà essere allegato il bollettino per il versamento sull'apposito conto corrente postale. **Il concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte dell'Unione/Comuni dell'Unione.**

-**Accertamento e riscossione coattiva.** Svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di occupazione suolo pubblico, dell'imposta/canone sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento, delle intimazioni al pagamento e delle ingiunzioni fiscali.

-**Fornitura di liste contribuenti inadempienti.** Fornire direttamente ai rispettivi Responsabili dei Servizi competenti per materia e secondo le necessità e scadenze, come i medesimi avranno cura di comunicare / concordare con il Concessionario stesso, dati/liste di contribuenti inadempienti e tutte le informazioni occorrenti, al fine di consentire ai medesimi Responsabili regolare avvio dell'iter per l'adozione di particolari provvedimenti amministrativi di competenza previsti dalla normativa vigente (quali sospensione, decadenza, revoche, rimozione, ripristino suolo ecc.).

-**Istanze dei contribuenti.** Rispondere tempestivamente alle istanze formulate dai contribuenti con specifico riferimento ai rimborsi per i quali devono essere rispettati i tempi previsti nei regolamenti comunali. In caso di reclami da parte degli utenti il Concessionario è tenuto a trasmetterne copia al Responsabile del

Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito ed, eventualmente, di adottare i conseguenti provvedimenti.

–**Contenzioso.** Il Concessionario dovrà gestire e curare direttamente tutto il contenzioso, eventualmente derivante dalla gestione delle entrate affidate, dinanzi ai competenti organi giurisdizionali in tutti i gradi di giudizio, al fine di garantire un'efficace difesa dei propri atti. Restano a carico del concessionario eventuali spese di giudizio cui dovesse essere condannato il concessionario stesso dalla competente autorità giurisdizionale, in seguito ai ricorsi presentati dagli interessati.

Analogamente restano al Concessionario le eventuali spese di giudizio riconosciute a favore del Concessionario stesso dalla competente autorità giurisdizionale, in seguito ai ricorsi presentati dagli interessati.

–**Termine della concessione o risoluzione anticipata della concessione.** Consegnare al Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, alla scadenza contrattuale o entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, in caso di risoluzione anticipata della concessione, l'archivio informatico dei contribuenti, le banche dati, i documenti – in formato cartaceo e su supporto informatico in formato aperto secondo le modalità che verranno indicate dall'Unione - utilizzati per lo svolgimento dell'attività, e comunque ogni dato e documento che il Concessionario non sia tenuto a custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge, con aggiornamento all'ultimo mese di gestione.

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Obblighi contabili

Stampati e bollettari. Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotarsi, a proprie spese, di tutti gli stampati, registri e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Diritto sulle pubbliche affissioni

Il concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti le pubbliche affissioni:

Impianti. Prendere in consegna, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di inizio della gestione, gli impianti comunali da utilizzare per eseguire le affissioni indicati nell'allegato **A**.

Mappa. Tenere aggiornata e mettere a disposizione del committente, per la consultazione in tempo reale, una mappa generale con indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle Pubbliche Affissioni e della loro ubicazione, distinti per tipologia di impianto e finalità di utilizzazione (esenzioni dal diritto, soggetti a diritto, ecc). La presente mappa, aggiornata all'ultimo mese di gestione, dovrà essere consegnata ai Comuni dell'Unione al termine della concessione, secondo i tempi indicati all'art. 28 del presente Capitolato.

Servizio Affissioni. Provvedere alle richieste di affissione, le quali devono essere presentate direttamente al Concessionario, con le modalità di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Ciascuna affissione dovrà riportare il timbro apposto dal Concessionario che attesti la durata dell'affissione medesima. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico, nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento. Per le affissioni di manifesti o avvisi di pertinenze delle Amministrazioni Comunali dell'Unione, il Concessionario è obbligato a provvedervi con tempestività e, comunque, entro 24 ore dalla consegna.

Controlli sulle pubbliche affissioni. Il Concessionario deve:

- individuare sul territorio comunale, sugli impianti pubblicitari comunali destinati all'affissione di natura istituzionale e commerciale, i manifesti esposti abusivamente, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti;
- rispettare tassativamente le date di affissione e defissione della pubblicità;
- rimuovere dagli impianti pubblicitari comunali gli eventuali manifesti elettorali nei termini previsti dall'art. 2 della Legge n. 212/1956;
- rimuovere o coprire tutti i manifesti scaduti o abusivi;
- provvedere costantemente alla pulizia e alla manutenzione ordinaria degli impianti, assicurando il loro stato di conservazione e di decoro;
- asportare e smaltire il materiale defisso ed i brandelli dei manifesti di risulta, anche se giacenti sulle pubbliche vie, in conformità alla vigenti norme che disciplinano il servizio pubblico di asporto dei rifiuti.

Interventi su impianti. Gli impianti destinati al servizio di pubbliche affissioni devono essere tenuti in

buono stato di manutenzione. Il Concessionario provvede ad interventi di manutenzione ordinaria degli impianti per tutta la durata del contratto. Gli interventi potranno anche essere richiesti dal Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, nel qual caso saranno effettuati entro i termini fissati dal medesimo, dando infine comunicazione allo stesso Responsabile dell'avvenuto adempimento. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di interventi sugli impianti potranno essere applicate le penali previste dall'art. 24.

Le spese relative agli interventi sugli impianti sono a totale carico del Concessionario.

Contenuto del messaggio. Il Concessionario in presenza di richieste di affissione di manifesti il cui messaggio pubblicitario potrebbe sembrare offensivo verso l'opinione pubblica e i cittadini è tenuto a confrontarsi preliminarmente con il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto, per l'ulteriore seguito.

Responsabilità. Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e penale conseguente alle affissioni effettuate anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone l'Unione e i Comuni dell'Unione.

Copertura / rimozione affissioni abusive. Provvedere, anche su richiesta del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, all'immediata copertura e/o rimozione della pubblicità abusiva e delle affissioni effettuate sugli impianti da soggetti non autorizzati, dandone immediata comunicazione al Servizio competente per i conseguenti adempimenti ed addebitando le spese al soggetto che ha commesso l'infrazione, verso il quale il Concessionario agirà per il recupero.

Servizi gratuiti di affissioni. Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese all'affissione di tutti i manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

La Ditta si obbliga ad applicare le riduzioni e le esenzioni previste dagli articoli 20 e 21 del citato D.Lgs. n. 507/1993.

Danni. Rispondere dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenni e sollevati l'Unione e i Comuni dell'Unione.

Imposta/canone sulla pubblicità

Il concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti la pubblicità:

Controlli relativi all'imposta/canone sulla pubblicità. Il Concessionario deve:

- acquisire tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
- acquisire tutte le autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti;
- verificare la corrispondenza degli elementi della dichiarazione resa ai fini autorizzatori con quelli esposti;
- individuare costantemente sul territorio dell'Unione tutti i mezzi pubblicitari abusivi esposti, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti;
- controllare costantemente sul territorio la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, di subentro ed in rettifica;
- individuare puntualmente tutti i tardivi, parziali ed omessi versamenti al fine di notificare i relativi avvisi di accertamento;
- redigere apposito registro contenente l'elenco di tutta la pubblicità temporanea con le singole date di scadenza. A tali scadenze verificare l'avvenuta rimozione ed, in caso contrario, emettere e notificare il relativo avviso di accertamento.

Copertura/rimozione pubblicità abusiva. Provvedere, anche su richiesta del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, all'immediata copertura della pubblicità abusiva o rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, da depositare nei locali di ricovero comunali, dandone preventiva comunicazione al Servizio competente, per i conseguenti adempimenti, ed addebitando le spese al soggetto che ha commesso l'infrazione, verso il quale il Concessionario agirà per il recupero. **Nessun compenso è dovuto dall'Unione per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.**

Esenzioni e riduzioni. La Ditta stessa si obbliga ad applicare le riduzioni e le esenzioni previste dalle norme di legge e dai Regolamenti.

ART. 15 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

Acquisizione di documentazione. Il Concessionario deve acquisire tutte le dichiarazioni ed istanze presentate dagli interessati e tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici competenti.

Rimozione occupazioni abusive. Provvedere, su richiesta del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto o dei Responsabili degli altri Servizi competenti per materia, alla rimozione delle occupazioni abusive,

addebitando le spese al soggetto che ha commesso l'infrazione, verso il quale il Concessionario agirà per il recupero. **Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.**

Controlli. Il Concessionario deve:

- acquisire tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
- acquisire tutte le concessioni rilasciate dagli uffici competenti;
- verificare la corrispondenza degli elementi della dichiarazione resa ai fini della concessione con quelli esposti;
- individuare costantemente sul territorio dell'Unione tutte le occupazioni abusive, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti;
- controllare costantemente sul territorio la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, di subentro ed in rettifica;
- individuare puntualmente tutti i tardivi, parziali ed omessi versamenti al fine di notificare i relativi avvisi di accertamento.

ART. 16 PERSONALE

Il Concessionario assume gli oneri, diretti ed indiretti, per il personale dipendente. Tutte le spese di personale sono a completo carico del Concessionario. L'Unione rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto per legge.

Il personale utilizzato nel servizio agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi il personale idoneo per numero e qualifica.

Il Concessionario deve garantire l'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle ferie, malattie, infortuni od altro. A tal proposito, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura del Concessionario provvedere immediatamente, senza alcun onere per l'Unione.

Il personale dell'Aggiudicatario deve essere adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dei servizi affidati, nonché quantitativamente sufficiente a garantire la gestione dell'insieme delle attività di front office, back office e di call center.

Il trattamento del personale dipendente dovrà corrispondere a tutte le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo di lavoro del settore e ad eventuali contratti integrativi dove esistenti.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per colpa del personale addetto al servizio e solleva l'Unione e i Comuni dell'Unione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile che penale.

ART. 17 UFFICIO E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Le attività devono essere esercitate dal Concessionario, di norma, presso suoi locali idonei allo svolgimento del servizio. L'ubicazione deve essere servita dai mezzi di trasporto pubblico e accessibile con mezzi propri, comunque allocata in una zona compresa in un raggio non superiore a 50 km dalla sede dell'Unione (c/o Comune di Podenzano (PC)). Deve essere garantita l'attività di *FRONT OFFICE, DI BACK OFFICE E DI CALL CENTER*. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, sito internet...).

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del predetto ufficio per la gestione dei servizi, accesso diretto e telefonico.

Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze devono sempre essere preventivamente concordate con il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, con un preavviso di almeno sette giorni, anche al fine di darne adeguata e diffusa informazione all'utenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

Il sito internet deve contenere anche tutte le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, Regolamenti, tariffe...) e nell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali modalità e scadenze di versamento, oltre all'elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni.

Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso

detto ufficio ed ogni lettera-invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta alla ditta concessionaria.

CAPO III - CONTROLLI E RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 18 CONTROLLI SUI PAGAMENTI

Il Concessionario deve annualmente controllare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento delle entrate affidate in gestione.

Tale controllo deve essere effettuato tempestivamente, ovvero entro il primo semestre dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento.

Dopo aver individuato i contribuenti che hanno omesso il pagamento o che hanno pagato parzialmente e/o in ritardo l'importo dovuto, il Concessionario deve preventivamente contestare tali violazioni mediante notifica di avviso di accertamento, con applicazione delle previste sanzioni e degli interessi maturati.

Tali provvedimenti devono essere notificati entro il secondo semestre successivo a quello di riferimento o, in presenza di particolari e motivate circostanze, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

ARTICOLO 19 CONTROLLI SUL TERRITORIO

Il Concessionario deve controllare costantemente il territorio dell'Unione, al fine di accertare eventuali pubblicità abusive od occupazioni di suolo pubblico effettuate senza il preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione del Comune di riferimento.

Al fine di contrastare l'abusivismo, il Concessionario dovrà prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo/canone, oppure dovrà avvisare l'utente che il pagamento del tributo/canone non sostituisce, né sana la mancanza dell'autorizzazione amministrativa.

L'abusivismo pubblicitario deve essere rilevato e segnalato all'Unione e ai Comuni aderenti.

Eventuali violazioni devono essere immediatamente contestate dal Concessionario nei confronti dei trasgressori, mediante notifica di appositi provvedimenti per il recupero dell'entrata, per l'irrogazione delle sanzioni e per l'applicazione degli interessi previsti dalle vigenti normative.

Copia di tali accertamenti, regolarmente notificati e divenuti esecutivi, dovrà essere trasmessa all'Unione Valnure e Valchero - Servizio Tributi e Catasto e Servizio di Polizia Municipale - al fine di avviare la procedura sanzionatoria prevista dalle norme di legge e dai Regolamenti, la cui competenza resta in carico all'Ente.

Il Concessionario risponderà nei confronti dell'Unione e dei Comuni dell'Unione degli eventuali mancati introiti per effetto della negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge.

ARTICOLO 20 RISCOSSIONE COATTIVA

Il Concessionario deve avviare le procedure di riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non adempiono spontaneamente all'obbligo di pagamento degli importi dovuti e contestati mediante gli avvisi di accertamento e le intimazioni ad adempiere di cui ai precedenti articoli.

La riscossione coattiva dovrà essere effettuata ai sensi del RD 639/1910, mediante ingiunzione o mediante eventuale altra modalità prevista dalla normativa vigente e futura.

In presenza di debitori interessati da procedure concorsuali (fallimenti, concordati, ecc.) il Concessionario deve adottare tutti gli atti previsti dalla legge per presentare tempestivamente la domanda di ammissione del credito al passivo.

ARTICOLO 21 RENDICONTAZIONE DELLE RISCOSSIONI COATTIVE

Il Concessionario, entro il primo semestre di ogni anno, escluso il primo, deve trasmettere all'Unione apposita relazione in merito all'attività di riscossione coattiva effettuata nell'anno precedente, evidenziando le attività concrete poste in essere ed i risultati conseguiti.

L'Unione ha facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti in materia di riscossione coattiva, nel rispetto dei termini previsti dal presente capitolato.

Eventuali gravi e ripetuti inadempimenti possono rappresentare motivo di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato.

CAPO IV – NORME GENERALI, PENALITA' E CONTROLLI

ART. 22 ESENZIONI – RIDUZIONI

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o canoni o diritti dovuti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla Legge o dalle disposizioni regolamentari dei Comuni e dell'Unione Valnure e Valchero.

ART. 23 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti indicati al precedente art. 22, il Concessionario ha l'obbligo di procedere ad accertamento ed a rettifiche d'ufficio notificando apposito avviso al contribuente.

ART. 24 PENALITA' PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Se durante il periodo della concessione del servizio fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto dell'Impresa concessionaria a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione di penalità per inadempienze contrattuali, di cui si elenca una casistica non esaustiva:

- una penalità pari ad Euro 10.000,00 per mancata attivazione del collegamento alla banca dati del Concessionario di cui all'art. 13 del presente Capitolato;
- una penalità di Euro 1.000,00 per impianto, per mancata manutenzione ordinaria degli impianti di pubbliche affissioni;
- una penalità pari a Euro 30.000,00 per mancata consegna degli archivi, banche dati, documenti cartacei e su supporto informatico di cui all'art. 13, alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata della concessione;
- una penalità pari a Euro 5.000,00 per mancata consegna degli impianti di affissione alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata della concessione;
- una penalità pari a Euro 300,00 per il mancato rispetto delle date di affissione per un numero di volte superiore a 1.

Per ogni altra fattispecie non contemplata nel precedente comma, la penale verrà determinata dal Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, nei limiti di un minimo di Euro 300,00 e di un massimo di Euro 4.000,00.

L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione della penale di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva l'Unione Valnure e Valchero di pretendere il rispetto dei patti contrattuali con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio, o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'assuntore quando questi per negligenza, o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi, o li conducesse in modo da non assicurare la perfetta esecuzione degli stessi nei termini previsti, oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Le penalità di cui al presente capitolato saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il responsabile del Servizio Tributi e Catasto procederà all'applicazione della penalità prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione contrattuale e a darne notizia al concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

I controlli e le verifiche effettuati dal personale comunale e/o dell'Unione non liberano l'Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 25 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concedente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il servizio di vigilanza e controllo è affidato al Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione, a cui spetta effettuare il controllo generale sul buon andamento del servizio, anche in collaborazione con i Responsabili degli altri Servizi. Inoltre, il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli, nonché richiedere documenti e informazioni, anche a ciò richiesto dai Responsabili degli altri Servizi in quanto competenti per materia.

Il Concessionario, tramite un suo funzionario responsabile, dovrà tenersi a disposizione del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto per ogni controllo che verrà ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

ART. 26 DECADENZA – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):

- cancellazione del Concessionario dall'albo dei gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 stabilito con D.M. 11.09.2000, n. 289;
- dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario e salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
- abbandono del servizio da parte del Concessionario;
- cessione a terzi, da parte del Concessionario, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di venti giorni dalla richiesta dell'Unione;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto;
- mancato versamento al personale del Concessionario delle retribuzioni e/o contributi previdenziali e/o assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio.

Inoltre l'aggiudicatario incorre nella decadenza della presente concessione al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 13 del D.M. 11.09.2000 n. 289.

Il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto, al verificarsi di quanto sopra, provvederà ad inviare apposita comunicazione alla Direzione Centrale della Fiscalità locale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.

La risoluzione di diritto si verifica nel momento in cui il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto comunica al Concessionario, con mezzo tracciabile (PEC, Fax o raccomandata A/R), che intende valersi della clausola risolutiva espressa.

Sono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità:

- continue irregolarità, continui disservizi o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
- mancata ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 12, 13, 14, 15 del presente Capitolato;
- mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza, ai sensi della normativa vigente;
- tutte le inadempienze che possono compromettere la buona riuscita dei servizi affidati in concessione.

Resta nella facoltà del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto di risolvere il contratto nel caso in cui nell'arco dell'anno solare venissero applicate almeno 5 penalità previste dall'art. 24.

La risoluzione del contratto per grave inadempienza è preceduta da una formale contestazione nella quale è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica della stessa, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del Concessionario.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata per l'intero importo dall'Unione.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Allo scopo il Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

In caso di decadenza, l'Unione Valnure e Valchero potrà assumere direttamente la gestione del servizio, con il diritto di entrare temporaneamente in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di decadenza, degli uffici, dei beni e delle attrezzature mobili e fisse adibite al servizio, e di avvalersi del personale addetto, rinunciando il Concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità.

Qualora il Concedente ribadisse la scelta di procedere alla gestione del servizio risolto anticipatamente mediante la concessione dello stesso al successivo miglior offerente, i maggiori oneri e le eventuali spese sostenute per tale nuovo affidamento saranno a totale carico del Concessionario inadempiente.

E' sempre fatta salva ogni rivalsa per ulteriori danni per i quali il Concessionario risponde, oltre che con la cauzione prestata, anche con il proprio patrimonio.

La decadenza e la risoluzione anticipata del contratto non attribuiscono al gestore alcun diritto ed indennizzo.

ART. 27 RECESSO

Per motivi di interesse pubblico l'Unione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento.

Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi, dei tributi e delle altre entrate date in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, l'Unione può recedere unilateralmente dal contratto senza obbligo di preavviso e senza alcuna conseguenza economica né per l'Unione, né per i Comuni dell'Unione né per il Concessionario.

In tale circostanza il Concessionario dovrà restituire tutte le banche dati possedute, la documentazione cartacea e su supporto informatico, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, o entro il diverso termine concordato tra le Parti.

Ove possibile, in alternativa al recesso di cui al precedente secondo comma, resta salva la facoltà delle parti di perfezionare un nuovo accordo per la continuazione della Concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove disposizioni, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull'entità degli importi da riscuotere.

CAPO V – NORME FINALI

ART. 28 ATTI SUCCESSIVI AL TERMINE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Il Concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento ed anche in caso di risoluzione anticipata o recesso; deve comunque consegnare all'Unione o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei debitori, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso pendenti. Di tale recupero beneficerà l'Unione o il Concessionario subentrante, senza diritto alla corresponsione dell'aggio su tali entrate da parte del Concessionario uscente.

Il Concessionario, alla data di scadenza del contratto, è tenuto a trasferire all'Unione, le banche dati aggiornate, relative alla gestione dei servizi, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso la propria sede per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e comprendere tutti i dati, con le modalità già indicate anche agli artt. 13 del presente Capitolato.

ART. 29 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'Unione Valnure e Valchero e il Concessionario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e per ogni eventuale giudizio s'intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

ART. 30 VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA

Il Concessionario deve tempestivamente comunicare al Servizio di Polizia Municipale dell'Unione Valnure e Valchero le violazioni riguardanti la pubblicità e l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 31 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI D.LGS. 196/2003

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio. Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della gestione di cui trattasi.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 32 SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto per tasse, diritti ed accessori, sono a carico del Concessionario.

ART. 33 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 34 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato prestazionale ed in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Art. 35 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

ART. 36 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, le norme di cui al D.M. 289/2000, D.Lgs. 446/1997, i Regolamenti, nonché la normativa vigente in materia e le norme contenute nel Codice Civile.